

## CONDIZIONI

1° abbonamento e obbligo di ritorno per un anno e costa L. 5 — Pagamenti anticipati — Spedizione a domicilio Un numero separato Centesimi 5

Prezzo delle inserzioni da convenirsi

## LA PROVINCIA

RASSEGNA DEGLI INTERESSI ECONOMICI

## AVVERTENZE

Per associazioni, inserzioni od altro rivolgersi alla Direzione del giornale *La Provincia*, presso la Segreteria della Camera di Commercio ed Arti di Trapani. I manoscritti non si restituiscono — Le lettere non affrancate si respingono

— ORGANO DELLA CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI DI TRAPANI —

Si pubblica ogni mese — Si spedisce alle Camere di Commercio del Regno ai Municipi della Provincia ed ai giornali che accordano il cambio — Spaccio in Trapani presso il sig. S. Bassi

## Per l'industria della distillazione in Italia

Da uno studio ancora inedito riguardante lo svolgimento dell'industria della distillazione in Italia, pubblichiamo la seguente rassegna critica della legislazione sugli spiriti.

In trenta anni, dal 1864, quando comparve la prima tassazione, al 1894, quando si applicò il famoso catenaccio, troviamo sulla materia ben 17 leggi, di cui due di testo unico, e tre di restrizione e di modificazione al regime degli abboni, ed altre materie, 7 regolamenti, rincaranti le artificiose misure di fiscalità e di sorveglianza, 2 Decreti Reali, convertiti in leggi, per disciplinare la vigilanza governativa sulle fabbriche e per la definizione delle fabbriche aventi carattere industriale, 2 Decreti Ministeriali per stabilire la ricchezza media alcoolica dei vini, un Decreto Reale che determina tale ricchezza, e tanti altri Decreti speciali, senza contare le circolari, le normali, le istruzioni, i pareri — felicissima creazione burocratica che rende così immane e ponderosa, in Italia, la legislazione e i suoi accessori.

Delle leggi sopra ricordate 12 contengono rimpasti nella tassazione degli spiriti, o, a meglio dire — meno di una — aumenti di fiscalità e di vessazioni. Basta dire che da una modesta tassa di consumo, variante dalle 12-20 lire alle 6-10 lire, secondo il grado e la classe dei Comuni, per ogni Ettolitro, si è giunti a L. 180 ad Ettolitro, in base al Decreto catenaccio 10 dicembre 1894.

È pregio dell'opera — anche per le conseguenze che ne trarremo più tardi — esaminare fuggacemente la portata di queste leggi di rimpasto. Anche senza tener conto delle altre leggi e dei regolamenti — cosa che dilungherebbe di

molto la trattazione — troveremo quanto basta per convincere, non già coloro che lavorano sugli spiriti, i quali pur troppo lo sanno, ma i profani, delle gravosissime condizioni che sono state imposte ad un'industria che dovrebbe invece svincolarsi da ogni patto e da ogni esagerato fiscalismo.

Come ho notato, la prima legge 3 luglio 1864 N. 1827, rappresenta una modesta tassazione degli alcool, sotto forma di dazio consumo, e corrispondentemente applicabile anche agli alcool importati dall'estero.

Avvertiamo una volta per tutte che tali tassazioni speciali vengono pure applicate, sotto forma di soprata, alle importazioni dall'estero, nel cui riguardo sono indipendenti dal dazio di confine, fisso, che è loro imposto secondo la tariffa doganale, generale o convenzionale. La legge del 64 contiene disposizioni diverse, che andrò accennando.

La tassazione era stabilita secondo il grado dell'alcool e la classe del Comune chiuso come infra.

Alcool ed acquavite sino a 59 gradi Comuni di 1<sup>a</sup> classe L. 12, di 2<sup>a</sup> Lire 9, 60, di 3<sup>a</sup> L. 8, 40, di 4<sup>a</sup> L. 7, 20, di 5<sup>a</sup> L. 6 per Ettolitro.

Alcool ed acquavite superiore ai 59 gradi, rispettivamente L. 20, 16, 14, 12 e 10.

Idem in bottiglie, per ognuna, pure rispettivamente Centesimi 40, 35, 30, 25 e 20.

La tassa era riscossa nei Comuni chiusi alla introduzione, ovvero come tassa di fabbricazione, nei Comuni aperti, o per le zone fuori cinta daziaria, come tassa di vendita. Nel primo caso, le fabbriche erano sottoposte a speciali sorveglianze per parte degli agenti del fisco, che potevano accedervi sempre, ed anche di notte, con l'intervento del Magistrato o del Sin-

daco, e la tassazione avea luogo su dichiarazione del fabbricante, controllata ed accertata, e con le deduzioni pel calo, pel fustame e pel dazio già pagato sulle materie prime. Nel secondo caso la tassazione avea luogo per accertamento, e poteva anche farsi per convenzione di abbonamento.

Viene in seguito il Decreto-Legge del Luogotenente Generale del Regno — 28 giugno 1866, N. 3018 — con cui, ridotte a 4 le Classi dei Comuni, la tassa di consumo per ogni Ettolitro di alcool è portata rispettivamente

entro i 59 gradi, a L. 24, 16, 12, e 9, oltre i 59 a L. 40, 30, 20 e 16, in bottiglie a Cent. 60, 50, 40 e 30.

È notevole però che il Regolamento 25 novembre 1866 N. 3351, per l'applicazione di questo Decreto-Legge, ammette la restituzione della tassa in caso di riesportazione, anche per l'alcool, purché la tassa pagata sia stata di oltre L. 30, e l'alcool o acquavite di non meno 59 gradi. Ed è pure notevole che in esso Regolamento si stabilisce che l'alcool o l'acquavite prodotti dal vino, dalla birra ed altri liquidi che abbiano già pagato il dazio di consumo, sono esenti dalla tassa di distillazione.

E si giunge alla Legge 11 agosto 1870 N. 5784 All. L. che costituisce il punto di partenza del nuovo regime daziario sugli spiriti e quindi dei successivi aumenti.

Quella legge, mentre conserva il dazio consumo sugli alcool, da pagarsi alla immissione nei Comuni chiusi, ed alla introduzione negli esercizi per la minuta vendita negli aperti, fissandolo a L. 8 per Ettolitro entro i 59 gradi, a L. 12 oltre, e a cent. 20 per bottiglia, impone una vera e propria tassa di fabbricazione di L. 20 per Ettolitro per l'alcool a 78 gradi. Si dichiara non

dovuta tassa alcuna per la rettificazione o trasformazione dell'alcool che abbia già pagato la tassa di fabbricazione, e si esentano gli alcoli prodotti per proprio uso dal proprietario delle materie prime, sino a mezzo Ettolitro ogni anno.

Due importantissimi principi si rinvengono consacrati in questa legge la restituzione del dazio, nella misura di L. 16 ad Ettolitro per l'alcool a 78 gradi o più che si esporta per l'estero, in quantità non minore a 5 Ettoltri, più la restituzione parziale della tassa di fabbricazione per l'alcool che risulti aggiunto ai vini che si esportano all'estero in quantità non inferiore ai 30 Ettoltri.

E però da notare che questa legge segna pure il primo passo nel senso delle gravi, minuziose, intricatissime formalità, le quali, più forse del fiscalismo, han prodotto tanto male all'industria della distillazione, pur senza impedire il contrabbando e le frodi. Ed il Regolamento 25 agosto 1870 N 5840, per l'applicazione di essa ne è la prova più efficace.

In questo Regolamento appunto comincia a parlarsi di ricchezza alcoolica naturale dei vini di ogni regione, materia indi tanto tartassata e controversa, nello intendimento di assottigliare sempre la misura della restituzione del dazio per i vini che vanno all'estero.

Segue la legge 3 giugno 1874 N 1952, colla quale abbandonandosi il sistema della tassa fissa di fabbricazione, e mantenendo, naturalmente, la tassa consumo, si stabilisce quella graduale, alla ragione di 30 centesimi per grado e per Ettolitro di alcool alla temperatura normale di 13 gradi.

Anche questa legge ha una specialità importante quella di distinguere, per la commisurazione della tassa e le discipline di sorveglianza e di accertamento, le diverse materie da cui è estratto l'alcool farinacei e simili, frutta, vinacce - e vino, mosto e simili.

La esenzione in favore dei proprietari che distillano i propri generi per uso proprio, e mantenuta nella stessa misura. La restituzione della tassa per l'alcool che si esporta, e commisurata a centesimi 27 per grado ed Ettolitro.

Il Regolamento 19 novembre 1874 N 3248, per l'applicazione di questa legge, contiene una farragine di minute prescrizioni circa alla commisurazione della tassa, alla sorveglianza, e simili.

La legge che segue, 31 luglio 1879, N 3058, non contiene effettivamente un aumento di tassa, ma modifica in modo sostanziale, e logico anche, il sistema tributario degli alcoli, e presenta la prima e più importante traccia del successivo assetto di questo sistema.

Essa distingue le fabbriche in due Categorie. 1<sup>a</sup> quelle che adoperano lo amido, le materie amidacee e simili, 2<sup>a</sup> quelle che distillano frutta, vino, vinacce e simili. Quelle di 1<sup>a</sup> Categoria pagano la tassa in base al misuratore, con l'abbono del 10 %, e deduzione del dazio pagato per le materie prime importate. Quelle di 2<sup>a</sup> Categoria, pagano in ragione della produttività giornaliera, determinata o da un accertamento, o dalla vigilanza permanente, essendo per altro ammesso l'impiego del misuratore, nel qual caso è concesso un abbono determinato dal Ministero, previo il parere del Consiglio Superiore dell'Industria e del Commercio.

La restituzione della tassa in caso di esportazione, e mantenuta nella misura di otto decimi.

(Continua)

## Esposizione di Torino

Volentieri pubblichiamo la seguente corrispondenza, riserbandoci di intrattenerci diffusamente di questa nuova Esposizione alla quale d'invita la patriottica Torino, e promettendo sin da ora il nostro incondizionato concorso per la riuscita della nobile impresa.

Torino 27 marzo 1896

Per quanto se ne sia già parlato e non poco da tutta la stampa, gli italiani non si sono ancora interessati come l'argomento meriterebbe della grande Esposizione Nazionale che si prepara per il 1898 in Torino.

Distolti da altre cure e preoccupazioni — fra cui primissima la guerra d'Africa — gli italiani in genere hanno finora consacrato un'attenzione mediocre ad una difficile ed ardua iniziativa, la quale pure potrà fra poco più di due anni segnare una data memorabile nella storia del lavoro italiano ed affermare la nostra resurrezione industriale, economica, artistica.

L'Esposizione Generale Italiana del 1898 contribuirà a celebrare in modo

solennissimo la commemorazione cinquantenaria della promulgazione dello Statuto.

In Torino, allora, si rievocheranno le memorie del 1848, quando si elargarono i diritti statutari, al cospetto degli italiani esultanti, che miravano al forte Piemonte, promettitore di libertà e di redenzione a tutti.

Sarà una festa altamente patriottica ed essenzialmente nazionale, alla quale l'Italia intera deve accordare l'appoggio più largo, morale e materiale, col plauso che non è mancato colle sottoscrizioni che sono avviate, e presto col concorso degli espositori.

Memore e fiera del successo ottenuto dalla precedente Esposizione Generale in Torino (1884) la cittadinanza torinese ha corrisposto fin qui assai bene e con uno slancio notevole, avuto riguardo alle recenti crisi ed al momento grave che attraversa il Paese — alla iniziativa del Comitato della Mostra, presieduto dall'on. Villa, presidente della Camera dei Deputati, e composto di uomini attivi, dalla volontà ferma e tenace come le rupi di queste Alpi.

La sottoscrizione pubblica ha già raggiunto la cospicua somma di 1 milione 083,729 lire, fra importo azioni e obbligazioni a fondo perduto, e non è ancora compreso in questa cifra il concorso del Municipio di Torino, che sarà senza dubbio ingentissimo. Inoltre, in pure molti comuni e provincie d'Italia, anche delle regioni più lontane, fecero già ragguardevoli offerte, la gran maggioranza di queste amministrazioni deve ancora deliberare il proprio contributo.

Il fatto che S. M. il Re ha appoggiato così efficacemente l'Esposizione del 1884 e per molti pegni sicuri che il nostro Sovrano, nella sua patriottica generosità, vorrà altresì aiutare la Mostra che deve ricordare, nella sua città natale, l'elargizione dello Statuto E, dato l'altissimo esempio, sarebbero poscia sicuri del pari i concorsi del Principe di Napoli, alto patrono dell'Esposizione, del Duca d'Aosta, presidente effettivo del Comitato generale, e del Conte di Torino vice-presidente onorario.

Un altro buon cespite di entrate per la Mostra di Torino potrà essere la Lotteria Nazionale, che tutto fa sperare sarà dal Governo autorizzata.

La notizia che Torino bandiva pel 1898 una Esposizione Generale Italiana fra le sue mura fu accolta in tutta Italia col massimo favore.

A Roma si costituì già spontanea-

mente un Sotto-Comitato, che ha per programma di cooperare in tutti i modi al successo della Mostra torinese, cercando ora i sottoscrittori, più tardi gli espositori, e per il 1898 i visitatori.

A Napoli si è testè formato un Comitato regionale meridionale, presieduto dal comm. ing. Alfredo Cottrau, per favorire l'Esposizione di Torino, e si spera che le altre città italiane seguiranno ben presto l'esempio nobilissimo delle regine del Tevere e del Sebeto.

Sotto questi eccellenti auspici, il Comitato generale della Mostra deciderà quanto prima l'importante questione dell'ubicazione, una parte della cittadina torinese volendo l'Esposizione nell'incantevole parco del Valentino, dove si tenne quella del 1834, e un'altra parte volendola in piazza d'Armi.

L'assicurato concorso di numerosissimi espositori rende indispensabile di poter disporre di 100 mila m. q. di superficie coperta, con altri 200 e magari 250 mila m. q. di spazio disponibile per comunicazioni, giardini, passeggio, servizio, ecc.

V'informero quanto prima sulla risoluzione adottata, scrivendovi di nuovo circa la Mostra di Torino.

**AGEVOLEZZE FERROVIARIE**

Nello intendimento di agevolare il commercio di esportazione dei vini siciliani, le nostre Società ferroviarie, compresa la Sicula-Occidentale, in sullo scorcio del 1895 si determinarono a recare notevoli miglioramenti alla tariffe locali comuni N. 302 e 303, applicandone il beneficio alle spedizioni dirette a quasi tutti i centri vinicoli più importanti della Sicilia, esclusi completamente quelli della Provincia di Trapani.

Di fronte a tale ingiustificata esclusione, la Presidenza della Camera di commercio avea presentato sin dallo ottobre 1895 insistente reclamo alla Sicula-Occidentale, ed alle Autorità torine, convenientemente e replicatamente illustrando ragioni per le quali era addirittura contrario ad ogni beninteso interesse comune il sottrarre questi nostri centri, che sono i più cospicui della produzione enologica siciliana, dal godimento di un beneficio ad altri concesso.

Con compiacimento ora comunichiamo ai signori produttori ed esportatori in vini di questa nostra Provincia che con Circolare N. 12 del 20 marzo corrente l'On. Direzione dell'Esercizio della ferrovia Palermo-Marsala-Trapani ha esteso in questi termini, dal primo

aprile e per le seguenti stazioni le tariffe locali comuni N. 302 e 303.

La tariffa N. 302 per le spedizioni dalla Stazione di Balestrate per quelle di Marsala e di Trapani, non che dalla stazione di Alcamo per quella di Trapani.

La tariffa N. 303 per le spedizioni dalle stazioni di Trapani e Marsala per quella di Balestrate, e dalla stazione di Trapani per quella di Alcamo.

A complemento delle presenti comunicazioni, trascriviamo le tariffe Numeri 302 e 303 in vigore.

**Tariffa locale com. N. 302 Piccola Velocità**  
(Per le due Reti Sicula e Sicula Occidentale)

*Vini comuni e mosto in botti, barili ed anche in recipienti di tela impermeabile ma senza garanzia per le eventuali dispersioni.*

Spedizioni da una delle stazioni poste sulle linee Licata Siracusa Catania Messina-Patti-Termini — Palermo-Marsala-Trapani con destinazione alle stazioni di Porto Empedocle, Licata, Siracusa, Catania, Giarre-Riposto, Messina, Milazzo, Termini, Palermo Centrale, Palermo Loli, compresi i porti e moli di Palermo, Porto Empedocle, Licata, Siracusa, Catania e Messina.

**TARIFFA DEI PREZZI**

PREZZI	PESO MINIMO PER VAGONE		ZONA DI PERCORRENZA		DIRITTO FISSO	
	Per tonno	Tonn.	Lare	Lare	Lare	0,204
Per tonn. e per chilom. Fatti per tonnellata e per la percorrenza in terra di ciascuna zona comprese le precedenti	—	6	0,0521	I da 1 a 75 Km	0,0417	7,0350
	—	—	0,0415	II da 76 a 150 Km	0,0413	13,2450
	—	—	0,0413	III da 151 a 225 Km	0,0413	16,3425
	—	—	0,0413	IV da 226 a 300 Km	0,0411	—
	—	—	0,0411	V da 301 a 375 Km	—	—
	—	—	—	VI oltre 375 Km	—	—

**CONDIZIONI**

a) Ai recipienti vuoti che, con la applicazione della presente tariffa, sono serviti pel trasporto di vino e di mosto, non si accorda la franchigia pel ritorno, di cui l'art. 65 delle tariffe.

In conseguenza, le spedizioni a pieno non debbono essere scortate dal certificato di trasporto.

b) Le operazioni di carico e di scarico devono essere effettuate a cura spese e rischio dei mittenti e dei destinatari nei modi consueti, salvo l'applicazione dell'art. 117 delle tariffe quando siffatte operazioni non siano fatte nei termini di tempo all'uopo stabiliti.

c) Le Amministrazioni hanno facoltà di prolungare i termini di resa in ragione di tre giorni per le spedizioni percorrenti fino a 300 Km. e di altre dodici ore per ogni 100 Km. successivi.

d) Le Amministrazioni potranno, senza bisogno di preventiva approvazione, estendere il beneficio della presente tariffa ad altre località.

e) Per le spedizioni in partenza da una delle stazioni comprese nel tratto Giarre Tremestieri e dirette a Messina, o da una stazione compresa tra Messina-Mascalì e diretta a Giarre, non che per le spedizioni in partenza dalle Stazioni di Trapani, Marsala, Mazzara e Castellammare per le stazioni di Palermo-Loli, Palermo-Centrale e Palermo-Porto, le Amministrazioni s'impegnano di concedere i sottosegnati abbuoni sui prezzi di tariffa, quando entro l'anno e da uno stesso speditore, sia stato trasportato un minimum di vagoni come appresso:

Da N. 100 vagoni fino a 300 vagoni	il 7 1/2 0/0
da 301 » » a 600 » »	il 15 0/0
Da » 601 » » in poi » »	il 25 0/0

f) Tutte le norme e le condizioni in vigore per gli altri trasporti, non che quelle relative alle altre tariffe locali, sono di pieno diritto estese alla presente, in quanto non siano modificate dalle condizioni sopraindicate.

**Tariffa locale com. N. 303 Piccola Velocità**  
(Per le due Reti Sicula e Sicula Occidentale)

*Recipienti vuoti che servono o che dovranno servire pel trasporto di vini comuni e mosto.*

Spedizioni in partenza dalle Stazioni di Palermo Loli, Palermo Porto, Palermo Centrale, Termini, Milazzo, Messina Porto, Giarre Riposto, Catania, Catania Porto, Siracusa, Siracusa Porto,

Licata Stazione e Licata Porto e Molo, Porto Empedocle e Porto Empedocle Porto, con destinazione ad una delle Stazioni poste sulle linee Trapani Marsala-Palermo — Termini-Patti-Messina-Catania-Siracusa-Licata.

## TARIFFA DEI PREZZI

ZONA DI PERCORRENZA				Lire	Lire	Dritto fasso per tonnellata
VI	oltre 375 Km	Lire	0,0357	—	1,02	
V	da 301 a 375 Km	Lire	0,0408	16,8300		
IV	da 226 a 300 Km	Lire	0,0408	13,6700		
III	da 151 a 225 Km	Lire	0,0459	10,7100		
II	da 76 a 150 Km	Lire	0,0459	7,2675		
I	da 1 a 75 Km	Lire	0,0510	3,8250		
Peso minimo per vagone				Tonn	1	
<b>PREZZI</b>				Per tonn e per chilom Fatti per tonnellata e per la percorrenza in terra di ciascuna zona, comprese le precedenti		

## CONDIZIONI

a) Le Amministrazioni hanno la facoltà di prolungare i termini di resa in ragione di tre giorni per le spedizioni percorrenti fino a 300 Km e di altre dodici ore per ogni cento chilometri successivi.

b) Le Amministrazioni potranno, senza bisogno di preventiva approvazione, estendere il beneficio della presente tariffa ad altre località.

c) Tutte le norme e le condizioni in vigore per gli altri trasporti, nonche quelle relative alle altre tariffe locali, sono di pieno diritto estese alla presente in quanto non siano modificate dalle condizioni sopra indicate.

## Commercio col Transvaal

Pubblichiamo a norma degli interessati la seguente Circolare

Mi pregio significare alla S V Ill<sup>a</sup> come il Governo con lettera in data 24 febbraio, e la Camera di Commercio Roma con deliberazione 16 marzo 1896 mi affidavano incarichi di studi speciali da compiere nel mio viaggio che intraprendero quanto prima nel Transvaal, allo scopo di attivare relazioni commerciali tra il nostro paese e quella regione.

Ritenendo che l'iniziativa privata non debba andar disgiunta da quella ufficiale, richiamo la Vostra attenzione su questa mia intrapresa, offrendomi a tutti quegli incarichi commerciali che i produttori ed esportatori credessero

affidarmi sia fino a 1° maggio in Italia al mio indirizzo, sia in seguito nel Transvaal a Johannesburg dove ho stabilito una Ditta Commerciale sotto la denominazione *R. Villetti e C*

Succursale di tale mia casa rimarra sempre in Italia all'indirizzo che vi farò noto a suo tempo.

Con i sensi della piu alta stima

*Cav. Dott. ROBERTO VILLETTI.*

*Roma via Clementi 18*

## GIORNALE DEGLI ECONOMISTI

Rivista mensile degli interessi italiani

Direzione Amministrativa Via Nazionale 87, Roma

VINCENZO SARACENI Gerente Respons.

Tipografia Gus Genesi-Medica

## Movimento marittimo del Porto di Trapani

BANDIERA	VELIERI				PIROSCAFI			
	ARRIVI		PARTENZE		ARRIVI		PARTENZE	
	Num.	Tonn.	Num.	Tonn.	Num.	Tonn.	Num.	Tonn.
<b>Marzo 1896</b>								
Italiani	202	7645	220	7596	36	21367	35	19704
Austro-Ungarici	1	613	1	613	»	»	»	»
Ellenici	»	»	»	»	1	900	1	900
Inglese	1	173	»	»	1	1875	2	3331
Norvegiani	»	»	1	149	1	1033	3	2452
Russi	»	»	1	425	»	»	»	»
Svedesi	1	276	1	276	»	»	»	»
<b>TOTALE</b>	<b>205</b>	<b>8707</b>	<b>224</b>	<b>9059</b>	<b>39</b>	<b>25175</b>	<b>41</b>	<b>26387</b>
<b>Gennaio - Marzo 1896</b>								
Italiani	585	22614	581	21473	96	54236	95	52644
Austro-Ungarici	2	1254	2	1254	»	»	»	»
Ellenici	»	»	»	»	2	1610	2	1610
Inglese	6	720	6	745	5	7130	5	7130
Norvegiani	6	3953	7	4203	18	16139	21	20441
Russi	1	424	1	425	»	»	»	»
Svedesi	2	604	2	624	»	»	»	»
<b>TOTALE</b>	<b>602</b>	<b>29569</b>	<b>599</b>	<b>28724</b>	<b>121</b>	<b>79115</b>	<b>123</b>	<b>81825</b>